

Procedura “Whistleblowing” ex d.lgs. 24/2023

Controllo delle versioni - Periodicità delle revisioni: annuale		
Rev. N.	Oggetto della revisione	Data
00	Prima stesura	17/04/2024

INDICE

1) OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E DEFINIZIONI	3
2) AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3) CANALE DI SEGNALAZIONE – DESTINATARIO E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	5
4) MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	5
5) MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA SEGNALANTE e CONDIZIONI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE.....	6
6) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	7
7) DATA PROTECTION.....	7
8) SANZIONI	8
9) CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	8
10) INFORMAZIONE E FORMAZIONE	9

1) OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E DEFINIZIONI

San Michele Cooperativa Sociale, nell'ambito dell'attività svolta, ha adottato la presente procedura con l'obiettivo di ottemperare, dare attuazione e disciplinare il sistema di segnalazioni di irregolarità, come previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. "Decreto Whistleblowing") in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

In particolare, tale normativa tutela le persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo (pubblico o privato). La presente procedura è conforme sia alla normativa di cui al d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sia alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La presente procedura richiama i seguenti enti e normativa, che sono così definiti:

- "Decreto Whistleblowing": d.lgs. n. 24 del 10/03/2023, che disciplina le segnalazioni di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza in un contesto lavorativo;
- "Direttiva": Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- "Codice Privacy": d.lgs. n. 196 del 30/06/1996 e ss.mm., che disciplina la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
- GDPR: Reg UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- "Decreto 231": d.lgs. n. 231 del 08/06/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (in relazione alla commissione di reati);
- Procedura Whistleblowing: la presente Procedura approvata e divulgata;
- ANAC. Autorità Nazionale Anticorruzione;
- "Destinatario": soggetto individuato da San Michele Cooperativa Sociale quale destinatario e gestore delle segnalazioni, con obbligo di riservatezza;
- "Segnalante/i": persone che hanno la facoltà di effettuare una "Segnalazione Whistleblowing", ai sensi della relativa normativa e della presente Procedura, tra le quali soci lavoratori e collaboratori, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Cooperativa e altri soggetti terzi che interagiscono con la stessa (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex soci lavoratori;
- "Segnalazione Whistleblowing": la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura;

- “Segnalazione Whistleblowing anonima”: la segnalazione non contenente dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante;
- “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata in una segnalazione come soggetto al quale la violazione è attribuita;
- “Soggetti Collegati”: ossia “facilitatori”, persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo, che sono i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante;
- “Facilitatore”: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di effettuazione della segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (ossia il soggetto con un legame qualificato con il segnalante che potrebbero subire ritorsioni in ragione di tale connessione).

2) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di San Michele Cooperativa Sociale, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (es. delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, corruzione, delitti contro l’industria o il commercio, reati societari, delitti con finalità di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ecc.), che non rientrano negli illeciti di seguito indicati;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai settori inerenti: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

3) CANALE DI SEGNALAZIONE - DESTINATARIO E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

San Michele Cooperativa Sociale, per ottemperare alla normativa in materia di Whistleblowing, ha attivato un canale informatico di segnalazione interna e garantisce la riservatezza del Segnalante, della Persona Coinvolta e del contenuto della segnalazione nonché documentazione relativa tramite crittografia.

Il canale è il seguente: <https://app.whistlebase.com/NO1Q5qjVh0rMNwqt4eXVZ>

Tale canale di segnalazione interna è stato istituito dando informativa a soci lavoratori e collaboratori, ai clienti e ai fornitori e in generale a tutti i consociati anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.cooperativasanmichele.it

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni con le modalità indicate nel relativo paragrafo della presente Procedura.

Gli eventuali amministratori di sistema possono effettuare l'accesso al canale di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

San Michele Cooperativa Sociale rende noto che il Destinatario e Gestore delle segnalazioni, fino alla data del 31 marzo 2025 è l'avv. Roberta Giacometti, C.F. GCMRRT81B56L872F, con studio in Vigevano (PV) in via Boldrini n. 21, tel. 0381903243 pec roberta.giacometti@vigevano.pecavvocati.it.

4) MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Quando riceve una Segnalazione il Destinatario opera le seguenti attività:

- analisi preliminare dei contenuti della Segnalazione finalizzata a valutarne la rilevanza, con l'eventuale, ma non necessario, ausilio di consulenti;
- in caso di inammissibilità e/o irrilevanza il Destinatario procede ad archiviazione motivata che renderà nota al Segnalante.

Sono oggetto di archiviazione le Segnalazioni che risultino: generiche e/o incomprensibili nei dati di fatto; manifestamente infondate perché prive di elementi riconducibili a violazioni tipizzate; le Segnalazioni che producano documenti inappropriati tali da rendere incomprensibile la stessa Segnalazione; l'invio di documenti non accompagnato da Segnalazione.

Nel caso in cui il Destinatario ravvisi rilevante la Segnalazione deve:

- rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante entro 7 (sette) giorni;
- curare le interlocuzioni con il segnalante chiedendo integrazioni, ove ritenute necessarie;
- dare seguito alla segnalazione ricevuta con diligenza dando riscontro entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento al segnalante o, in mancanza, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni

dalla presentazione della segnalazione.

Nel corso della sua attività, ove ritenuto opportuno, il Destinatario può chiedere chiarimenti alla Persona Coinvolta, restando comunque salva possibilità per il segnalante di fornire ulteriori informazioni qualora la condotta persista, sia aggravata o sia interrotta.

Il Destinatario potrà conservare la segnalazione e la relativa documentazione per un termine non superiore a 5 (cinque) anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della gestione della segnalazione.

Il Destinatario potrà svolgere le proprie attività di indagine sia direttamente sia incaricando un altro soggetto, interno o esterno a San Michele Cooperativa Sociale, sul quale, comunque, graverà obbligo di riservatezza.

Le informazioni raccolte dal Destinatario durante le indagini interne vengono utilizzate per:

- comprendere il contesto di una segnalazione;
- stabilire se in effetti si è verificata una violazione rilevante ai fini della presente procedura e del "Decreto Whistleblowing"
- quantificare misure disciplinari e misure idonee a rimediare alla situazione derivata affinché si eviti che possa ripetersi.

In caso di accertata commissione di una violazione/illecito, il Destinatario potrà:

- 1) radicare procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva;
- 2) ove sia accertata malafede o intento puramente diffamatorio, previo accertamento dell'infondatezza della segnalazione, consultarsi con le funzioni aziendali competenti per avviare, se ritenuto, un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante;
- 3) definire, con la funzione aziendale interessata dalla violazione, un piano di interventi, da tenere monitorato, finalizzato a rimuovere le debolezze di controllo rilevate e migliorare la qualità.

5) MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA SEGNALANTE e CONDIZIONI PER LA RELATIVA APPLICAZIONE

Nel contesto di una segnalazione il segnalante ha obbligo di buona fede, consapevole della sua responsabilità penale ove la stessa costituisca calunnia, diffamazione o qualunque altra fattispecie di reato e salve le ipotesi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

Oltre a informazioni, assistenza e consulenza gratuita da parte degli enti fornite da ANAC presso il proprio sito internet in merito alle modalità di segnalazione e sulla normativa prescritta in favore del segnalante, San Michele Cooperativa Sociale garantisce le seguenti misure di protezione:

- divieto di ritorsione per aver svolto una segnalazione e protezione, ivi compresa la possibilità di rendere note eventuali ritorsioni all'ANAC, la nullità di eventuali atti compiuti in violazione di tale divieto, la limitazione di responsabilità per l'eventuale rivelazione o diffusione di violazioni coperte da segreto o relative alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta se, al momento della rivelazione, sussistessero motivi fondati di ritenere che la rivelazione o la diffusione fossero necessarie

per svelare la violazione.

Si precisa che per ritorsioni sono intese le fattispecie di cui all'art. 17 del Decreto Whistleblowing, quali a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione o misure equipollenti, cambio di funzioni/mansioni, mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato o sua risoluzione anticipata, discriminazione, risoluzione anticipata del contratto di fornitura;

- sanzioni.

Le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione sono le seguenti:

- fondati motivi, da parte del segnalante di ritenere che, al momento della segnalazione, la stessa fosse vera e rientrasse nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;

- conformità della segnalazione alla normativa in materia di Whistleblowing.

6) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante, così come qualunque altra informazione dalla quale è possibile evincere o sia identificabile la sua identità, non possono essere rivelate, senza il suo consenso esplicito, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione stessa, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del GDPR e del Codice Privacy.

Sussistono inoltre gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 329 c.p.p. con riferimento ai procedimenti penali.

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti diversi e ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti alla stessa; se l'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, la stessa sarà rivelabile previo consenso esplicito del segnalante medesimo che, pertanto, dovrà essere informato per iscritto delle ragioni della rivelazione dei suoi dati.

7) DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere conforme alla normativa di cui al GDPR e al Codice Privacy.

San Michele Cooperativa Sociale ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi, ha disciplinato con accordo scritto, ai sensi dell'art. 28 GDPR, il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto e autorizzato a trattare dati i soggetti competenti a ricevere/dare seguito alle segnalazioni.

San Michele Cooperativa Sociale, inoltre, fornisce idonea informativa ex art. 13 GDPR ai segnalanti e alle persone coinvolte, comprensiva di indicazione relativa all'esercizio dei diritti e delle libertà degli interessati. In particolare, si precisa che nel caso in cui l'interessato sia la persona coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati, né con richiesta al Titolare né con reclamo ai sensi

dell'articolo 77 del GDPR, qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

In ogni caso, l'esercizio dei diritti da parte della persona coinvolta, incluso quello di accesso, potrà essere posto in essere nei limiti in cui la legge applicabile lo consente.

8) SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dalla normativa in materia di Whistleblowing;
- atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione ad una segnalazione;
- ostacolo o relativo tentativo allo svolgimento di una segnalazione;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il segnalante sarà sanzionato disciplinarmente, fuori dei casi previsti dal Decreto Whistleblowing ove sia accertata in capo allo stesso la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o per qualunque altra fattispecie compiuta con la denuncia all'autorità giudiziaria, anche con sentenza di primo grado; ove sia accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, in caso di dolo o colpa grave.

9) CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC con riferimento alle fattispecie:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è quello di ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo nelle seguenti ipotesi:

- il canale di segnalazione di cui al punto 3) della presente procedura non risulti attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale di cui al punto 3) della presente procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione tramite il canale di cui al punto 3) della presente procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che l'illecito da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica occorre fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

10) INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente procedura è disponibile a chiunque mediante pubblicazione sul sito internet www.cooperativasanmichele.it e mediante consegna a ciascun socio lavoratore e affissione in bacheca.